***All .C REV.3***

**CONVENZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

**TRA**

I.I.S. “Marconi Guarasci” Cosenza (Soggetto promotore) con sede in Cosenza via degli Stadi snc Codice F. 98104070788 d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal Dirigente Sig. MARIA ROSARIA VELTRI nato a SAN MARCO ARGENTANO il 13/10/1962, codice fiscale VLT MSV 62R53 H981X;

**E**

**Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_d’ora in poi denominato (soggetto ospitante) rappresentato del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Premesso che**

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”

- ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni;

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1.**

La [    ], qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° \_\_ alunni della Classe \_\_\_ soggetti in PCTO su proposta dell’IIS “Marconi Guarasci” di Cosenza, di seguito indicata/o anche come il “soggetto promotore”.

**Art. 2.**

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è equiparato lo studente nel PCTO ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato.

3. L’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato “tutor interno” e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato “tutor formativo esterno”;

4. Per ciascun allievo beneficiario del PCTO inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione è predisposta un Piano Formativo Personalizzato, coerente con il Piano Formativo del percorso, che fa parte integrante della presente Convenzione.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.

6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art. 3.**

1. Il tutor interno svolge le funzioni di:

a) informazione, accoglienza e consulenza presso l’Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori; tale informazione dovrà riguardare altresì la disciplina della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

b) organizzazione e coordinamento delle attività dell’allievo;

c) redazione del report finale;

d) verifica dell’avvenuta formazione/informazione dello studente, da parte del soggetto promotore, in materia di norma relativa a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (si veda art. 5 comma 2 della presente convenzione);

e) certificazione, nel piano formativo, delle eventuali competenze già acquisite dallo studente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) verifica del rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella presente convenzione e nel progetto formativo, con riguardo altresì alle misure di prevenzione e protezione;

g) collaborazione col tutor esterno all’individuazione del piano formativo.

2. Il tutor esterno svolge funzioni di:

a) informazione/formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;

c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;

d) collaborazione col tutor interno all’individuazione del piano formativo;

e) garantire il rispetto dello specifico piano formativo, anche per quanto concerne la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

3. Le due figure dei tutor che nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, assumono, ai fini delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il ruolo di “Preposto alla sicurezza di cui all’art. 19 del D.Lgs 81/08 s.m. e i. e condividono i seguenti compiti:

a) Predisposizione del Piano formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell’individuazione delle mansioni/attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del Piano formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in ambiente lavorativo;

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) garantire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal piano formativo sarà segnalato dal tutor esterno al tutor interno affinché quest’ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.

**Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del PCTO il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal Piano Formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia d’igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20, nonché le disposizioni in materia di sicurezza trasferite dai tutor.

**Art. 5**

1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del PCTO ex alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nella gestione per conto di cui all’articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, stipulata con “Bene Aquista Assicurazione ”.. In caso d’incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. L’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del d.lgs. 81/2008 l’Istituto si fa carico, oltre agli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 s.m. e i., specificamente dei seguenti obblighi::

• nell’affidare gli studenti all’azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;

• informare/formare lo studente in materia di norma relativa a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

**Art. 6**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire la conformità alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza di spazi, attrezzature, macchine e impianti dell’azienda;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

f) L’azienda si impegna a disporre che gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni e disposizioni generali e specifiche degli Organismi di settore;

g) Si informa che l’Azienda procederà al trattamento dei dati personali forniti dagli studenti all’atto dell’iscrizione presso la Scuola Secondaria al fine di svolgere attività istituzionali di orientamento per le finalità sopra riportate. I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.).

**Art. 7**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun Piano Formativo Personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. E’ in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Cosenza, \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Denominazione Soggetto ospitante

Amministratore

Soggetto Promotore

I.I.S. “Marconi Guarasci” Cosenza

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Saveria Veltri